

**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere****Terza Sezione Civile****Sottosezione Procedure Concorsuali****DECRETO GENERICO****PU. n. 110 / 2023 -**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Letto il ricorso ex art. 99 CCII proposto dalla:

con sede legale in

– in persona del legale rappresentante pro

tempore

, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII,  
dall'avvocato

:

per l'ammissione in prededuzione delle somme corrisposte – per il complessivo importo  
di € 136.960,00 - dal terzo assuntore , postulando trattarsi di



finanziamenti di terzo effettuato in funzione dell'accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo;

letto il parere del Commissario Giudiziale

## OSSERVA

In linea preliminare appare opportuno distinguere natura e funzioni dei finanziamenti presi in considerazione dall'art. 99 CCII.

In particolare la norma declina due diversi tipi di finanziamenti prededucibili, come del resto correttamente rilevato dal commissario giudiziale nel suo parere:

a) i finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione, previsti ai commi da 1 a 4 dell'art. 99 cit., noti anche come *finanza interinale*;

b) i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di accesso alla procedura, declinati dal comma 5 dell'art. 99 cit. e noti pure come *finanza ponte*.

Al di là di quanto verrà precisato in ordine ai presupposti richiesti ai fini dell'autorizzazione del Tribunale, appare evidente che nel caso di *finanza interinale* essa possa essere erogata solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione.

Convince della conclusione il contenuto dell'art. 99 co. 1, CCII secondo cui il debitore chiede al Tribunale l'autorizzazione "*a contrarre finanziamenti*", tal che non può dubitarsi che prima del pronunciamento dell'A.G. adita neppure sia avvenuta la stipula del contratto, a sua volta necessariamente precedente all'erogazione.

Conferma l'avviso quanto previsto dall'art. 99, co. 2, CCII secondo cui il Tribunale può autorizzare la finanza interinale senza relazione di asseverazione "*quando ravvisa*



*l'urgenza*”, deponendo così nella propedeuticità della pronunzia autorizzativa ai fini dell'erogazione pur quando ricorrano esigenze non procrastinabili.

Diversamente per il caso della *finanza ponte*, dall'art. 99 co. 5, CCII si evince che il Tribunale è chiamato solo a disporre la prededuzione, ovvero a riconoscere un determinato rango ad un credito sorto per effetto di un'erogazione già avvenuta.

Quanto al momento della statuizione, dal tenore dell'art. 99 CCII può trarsi che l'autorizzazione a contrarre la *finanza interinale* sia oggetto di un provvedimento autonomo del Tribunale, che può essere concesso a partire dal deposito della domanda di accesso e fino all'omologazione e, anzi, anche prima della formale apertura della procedura,

Viceversa - a norma del comma 5 dell'art. 99 CCII -. l'autorizzazione diretta al riconoscimento della prededuzione per i finanziamenti erogati in funzione della domanda di ammissione al concordato preventivo, ove essi siano previsti nel piano, deve collocarsi solo nell'eventuale decreto di apertura della procedura.

Quanto ai presupposti dell'autorizzazione, visto che tale ultima norma richiama l'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 99 CCII, non può dubitarsi che tanto per la *finanza interinale*, quanto per la *finanza ponte*, occorra che nel ricorso siano specificati: 1) la destinazione dei finanziamenti; 2) l'assenza di ulteriori e diverse possibilità di reperire le risorse; 3) il grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il per il proseguo della procedura in mancanza di tali risorse.

Occorre parimenti che l'istanza sia accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 99 CCII.

Ciò posto, da quanto si evince nel Piano di concordato e nel ricorso in esame, si verte in ipotesi di finanziamenti già erogati dall'Assuntore, \_\_\_\_\_, quale acconto delle spese di procedura (€ 60.000,00 per entrambe le Società), e quale acconto dei compensi



dei professionisti incaricati (€ 76.960,00 per entrambe le Società), per complessivi € 136.960,00.

Per la relativa qualificazione, la ricorrente assume trattarsi di “*finanziamenti di terzo effettuato in funzione dell’accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo*”, comunque pacificamente già concessi prima dell’autorizzazione da parte del Tribunale.

Ne deriva che sia indubitabile si verta nel caso di *finanza ponte*, il che determina che l’eventuale riconoscimento della prededuzione possa essere contenuto solo nell’eventuale decreto di apertura della procedura e non con il provvedimento autonomo qui sollecitato.

Una decisione sul punto potrà quindi essere adottata nel caso di esito positivo e adozione del provvedimento che apra il concordato art. 47 CCII, sempre che sia reiterata in quel contesto la richiesta di autorizzazione.

Nondimeno, come pure correttamente evidenziato dal commissario giudiziale, l’istanza allo stato non avrebbe potuto comune trovare accoglimento, mancando sia le indicazioni dell’art. 99, co. 2 (“ *Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura*.”) e sia di apposita relazione del professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 99.

Letto l’art. 99 CCII

PQM

Rigetta il ricorso;

si comunichi alla ricorrente ed al commissario giudiziale.

Così deciso il 25/06/2024

Il Presidente

*Enrico Quaranta*

